

Regulation of supply Pecorino Romano Italy

Oggetto: Notifica Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Pecorino Romano DOP

Ai sensi dell'art. 150.7, del Reg.(UE) n. 1308/2013, e dell'art.4.1, del Reg. di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, si invia in allegato il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1831 del 9 marzo 2016 con il quale è stato approvato il “Piano di regolazione dell’offerta del Pecorino Romano DOP” che costituisce parte integrante del Decreto stesso.

Al riguardo si fa presente che:

- a) Il formaggio oggetto del piano è denominato Pecorino Romano DOP;
- b) La richiesta di approvazione del piano di regolazione dell’offerta è stata avanzata dal “Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Romano DOP”;
- c) La regolazione dell’offerta viene perseguita tramite la definizione, a livello consortile, di un “punto di equilibrio o tetto produttivo” annuale espresso in Kg di formaggio. Viene inoltre attribuito ad ogni caseificio una “indicazione di produzione o quota” annuale, anche questo espresso in Kg di formaggio . Oltre questi livelli produttivi viene introdotta una contribuzione differenziata che si aggiunge alla contribuzione ordinaria e che va a costituire delle risorse aggiuntive per il Consorzio. Queste risorse verranno destinate alla promozione del prodotto al fine di assorbire le maggiori produzioni realizzate rispetto al punto di equilibrio stabilito e ritenuto ottimale. Sono inoltre previste delle franchigie per la contribuzione differenziata che vengono riconosciute in presenza di azioni finalizzate al miglioramento del prodotto o in caso di esportazioni verso nuovi mercati;
- d) Il D.M. n.1831 del 9 marzo 2016 è stato pubblicato il 09 marzo 2016 sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione;

Il suddetto D.M. stabilisce, all’art. 1, comma 2, che il “Piano di regolazione dell’offerta del Pecorino Romano DOP” è valido per un periodo di tre anni a decorrere dal giorno della pubblicazione del decreto.